

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 787 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca PORTOLANO, Vincenzo RICCOBONO e delle società U.S. SANMARTINESE e POL. ALPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca PORTOLANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Sanmartinese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sanmartinese - Alpina dell'1.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, al rientro negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il calciatore avversario Sig. Vincenzo Riccobono;

Vincenzo RICCOBONO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Alpina, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sanmartinese - Alpina dell'1.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, al rientro negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il calciatore avversario Sig. Luca Portolano;

U.S. SANMARTINESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Luca Portolano;

POL. ALPINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Vincenzo Riccobono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luca PORTOLANO,
  - Sig. Vincenzo RICCOBONO,
  - Società U.S. SANMARTINESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zetti,
  - Società POL. ALPINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ugo Gioria;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca PORTOLANO,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Vincenzo RICCOBONO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. SANMARTINESE,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. ALPINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò